

# **COMUNE DI ACQUAROSSA**

## **REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE**

### ***Capitolo 1***

#### ***Disposizioni generali***

##### **Art. 1 Definizione**

Il Comune garantisce il servizio di distribuzione dell'acqua potabile alle condizioni del presente regolamento, che regolano la costruzione, le riparazioni, la sorveglianza ed il finanziamento delle installazioni di distribuzione dell'acqua potabile, nonché il rapporto con l'utenza. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano l'eventuale applicazione delle leggi federali e cantonali vigenti in materia.

##### **Art. 2 Fornitura dell'acqua potabile**

Il Comune fornisce l'acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di erogazione, secondo la capacità dei suoi impianti, con diritto esclusivo di privativa su tutto il territorio del Comune. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili. Assicura poi nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi. Al di fuori dal perimetro della zona edificabile, il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Esso concede pure, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di nuclei abitativi discosti, rispettivamente di singoli stabili fuori zona edificabile. Nel caso di posa di tubature per la fornitura di acqua fuori dal perimetro stabilito dal Piano Regolatore, l'utente ed i proprietari potenzialmente interessati, possono essere chiamati a partecipare alla spesa.

### ***Capitolo 2***

#### ***Rete di distribuzione***

##### **Art. 3 Piano generale dell'acquedotto (PGA)**

La rete di distribuzione è attuata in base al piano generale dell'acquedotto (PGA). Di regola il perimetro del PGA deve corrispondere con quello della zona edificabile. La posa delle condotte avviene di norma sull'area pubblica.

##### **Art. 4 Condotte private**

Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale o secondaria, servono uno o più privati.

Se ritenuto necessario, il Comune può sostituire le condotte private con condotte proprie, se ciò permette una più razionale fornitura d'acqua senza alcun obbligo di indennizzo ai proprietari precedenti.

##### **Art. 5 Caratteristiche tecniche**

(...) Il tracciato e le caratteristiche tecniche delle condotte sono stabilite conformemente alle direttive della Società svizzera per l'industria del Gas e delle Acqua (SSIGA).

##### **Art. 6 Idranti antincendio**

Il Comune provvede alla posa degli idranti ed alla loro manutenzione e definisce le persone autorizzate a manovrarli. In ogni caso gli idranti devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazione.

L'ufficio tecnico tiene ed aggiorna il piano generale degli idranti.

##### **Art. 7 Servitù e precari**

Richiamati gli art. 676 e 742 del Codice civile, ogni proprietario è tenuto ad accordare il diritto di passaggio e di posa delle tubazioni sui fondi privati e permettere la sorveglianza e la manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e delle placche segnaletiche corrispondenti.

L'accensione di servitù e precari sarà iscritta a Registro fondiario a spese del Comune.

Il Comune è tenuto a modificare a sue spese il tracciato delle condotte che attraversano proprietà private se questo viene richiesto per permettere un miglior sfruttamento dei fondi.

### **Capitolo 3** **Allacciamento degli immobili**

#### **Art. 8 Definizione**

L'allacciamento degli immobili è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata, fino alla saracinesca di entrata posta al limite interno della proprietà privata.

#### **Art. 9 Autorizzazione**

L'autorizzazione all'allacciamento dev'essere richiesta al Comune almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, corredata da un piano di situazione con indicato il punto di attacco desiderato.

Il Comune rilascia l'autorizzazione determinando il punto esatto di attacco e imponendo le caratteristiche tecniche fino e compresa la saracinesca di entrata.

In ogni caso il diametro minimo dei nuovi attacchi dovrà essere di 1¼" e la profondità di posa della tubazione di almeno 80 cm. Per il rimanente fanno stato le prescrizioni tecniche.

L'allacciamento dalla condotta fino e compresa la saracinesca di entrata posta all'esterno dello stabile rimane di proprietà del privato.

#### **Art. 10 Condizioni**

Di regola ogni edificio o particella deve avere il suo allacciamento separato. Eccezionalmente può essere autorizzato un allacciamento comune per più edifici o particelle.

L'allacciamento fino e compresa la saracinesca di entrata posta all'esterno dello stabile potrà essere eseguito solo dagli installatori espressamente autorizzati dal Comune.

Le spese di allacciamento saranno a carico del proprietario del fondo.

#### **Art. 11 Manutenzione**

La manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti fino e compresa la saracinesca d'entrata posta all'esterno dello stabile sono a carico del privato.

Il Comune può eseguire, contemporaneamente alla sostituzione di condotte esistenti ed alla posa di nuove condotte, i nuovi allacciamenti ed il raccordo sino e compresa la saracinesca d'entrata posta all'esterno dello stabile: i relativi costi sono a carico dei privati.

Il Comune dev'essere immediatamente informato di ogni avaria che si dovesse verificare alla condotta di allacciamento fino alla saracinesca di entrata, e di eventuali anomalie della fornitura di acqua.

#### **Art. 12 Concessione**

I lavori da idraulico relativi agli impianti privati e del Comune potranno essere eseguiti unicamente da installatori provvisti di una regolare concessione accordata dal Comune. Il lavoro eseguito dall'installatore dovrà essere controllato dal Comune, che verificherà pure l'esattezza dei rilievi eseguiti dall'installatore al fine di poter aggiornare il PGA.

#### **Art. 13 Rinuncia all'allacciamento**

I privati che intendono rinunciare all'allacciamento devono darne comunicazione al Comune almeno 3 mesi prima; il Comune provvederà all'interruzione dell'allacciamento o alla sua piombatura con eventuali spese a carico dell'utente.

## **Capitolo 4**

### **Installazioni interne**

#### **Art. 14 Caratteristiche**

Tutte le installazioni eseguite dopo la saracinesca di entrata devono essere eseguite secondo le direttive emanate dalla SSIGA.

#### **Art. 15 Controllo**

Il Comune può eseguire controlli alle installazioni interne prima della loro messa in esercizio; essi non liberano comunque l'esecutore dalla sua totale responsabilità e garanzia.

Il Comune deve pure avere accesso in ogni momento alle installazioni interne per quei controlli ritenuti necessari. In caso di lavori eseguiti in maniera non conforme o in caso di cattiva manutenzione, esso può imporre l'esecuzione di quei lavori necessari per mettere in regola gli impianti.

#### **Art. 16 Modifiche**

I privati devono notificare al Comune tutte le modifiche che intendono apportare alle installazioni interne prima dell'esecuzione dei lavori.

## **Capitolo 5**

### **Fornitura d'acqua**

#### **Art. 17 Modo di fornitura**

Il Comune non assume garanzia per la composizione, la durezza, la temperatura e la costanza di pressione. In caso di adattamenti o cambiamenti delle pressioni entro limiti normali, l'utente dovrà procedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

#### **Art. 18 Limitazioni o interruzioni della fornitura - responsabilità**

Il Comune può sospendere temporaneamente la fornitura di acqua nei casi seguenti :

1. per cause di forza maggiore
2. per guasti alle condutture
3. siccità persistenti
4. lavori di manutenzione

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non si assume comunque responsabilità per eventuali danni ad apparecchi e ad impianti che necessitano di un costante apporto d'acqua, e non concede risarcimenti e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio.

#### **Art. 19 Fornitura temporanea d'acqua**

La fornitura temporanea di acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessitano dell'autorizzazione del Comune almeno 15 giorni prima.

#### **Art. 20 Fornitura di acqua per casi speciali**

La fornitura di volumi importanti e con punte di prelievo straordinario come ad esempio piscine, alambicchi, installazioni di refrigerazione, di climatizzazione, eccetera, è soggetta ad autorizzazione speciale. Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per tali installazioni o di assoggettarla a condizioni speciali.

#### **Art. 21 Fornitura di acqua per grossi consumatori**

Nei confronti di abbonati sospettati di enormi consumi di acqua, il Comune può applicare a sue spese il contatore. L'abbonato pagherà la tassa annuale di noleggio e di consumo prevista dal tariffario delle tasse d'uso.

#### **Art. 22 Divieto di cessione d'acqua**

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Comune.

### **Art. 23 Sottrazione di acqua**

Chi sottrae acqua mediante installazioni non segnalate, con la posa di derivazioni prima del rubinetto di entrata rispettivamente del contatore, o con altri mezzi non notificati al Comune, è tenuto a riparare i danni provocati ed a pagare eventuali tasse di consumo arretrate; può inoltre essere perseguito penalmente.

## **Capitolo 6 Piscine**

### **Art. 24 Domanda**

Contemporaneamente alla procedura della domanda di costruzione da inoltrare al Municipio per la costruzione o la posa di piscine prefabbricate, dev'essere chiesta l'autorizzazione al prelievo di acqua per tale scopo.

Questa norma non si applica alle piscine con un contenuto inferiore ai 2 m3.

### **Art. 25 Limitazioni della fornitura**

Il Comune disciplina il riempimento (di regola di notte) delle piscine imponendo dei turni in modo che non sia pregiudicato il normale approvvigionamento.

Le piscine devono di regola essere riempite una sola volta all'anno.

## **Capitolo 7 Finanziamento**

### **Art. 26 Principio**

La gestione del servizio di erogazione dell'acqua potabile dev'essere finanziariamente autosufficiente. Per la copertura delle spese il Comune preleva le tasse di allacciamento, di cantiere e d'uso.

### **Art. 27 Tasse di allacciamento**

La tassa di allacciamento è dovuta per i nuovi allacciamenti. Se l'allacciamento è esistente, in caso di nuove costruzioni, riattazioni, ampliamenti e modifiche considerevoli è dovuta la differenza della tassa tra le singole categorie.

<b>Tipo di allacciamento</b>	<b>Tassa di allacciamento</b>
Case mono e bifamiliari	500.-
Stabili plurifamiliari-commerciali-industriali- stalle ad uso agricolo	700.-
Stalle-depositi-grotti-pollai-vigne-prati-orti	100.-

### **Art. 28 Tassa di cantiere**

Per i lavori di costruzione, trasformazione o ampliamento sono dovute le seguenti tasse di consumo:

- costruzioni fino a m3 1000 : 250.-
- costruzioni fino a m3 3000 : 500.-
- costruzioni oltre m3 3000 : posa del contatore e fatturazione della tassa di noleggio e di consumo

### **Art. 29 Tasse d'uso**

Le tasse d'uso sono prelevate sulla scorta del seguente tariffario. In sede di preventivo il Municipio fissa tramite ordinanza il valore delle singole tariffe entro i limiti seguenti:

Tipo di utente	Minimo fr.	Massimo fr.
<b>1. Abitazioni primarie</b>		
1.1 con una persona	140.-	210.-
1.2 con due persone	180.-	270.-
1.3 con tre o più persone	220.-	330.-
<b>2. Abitazioni secondarie</b>		
2.1 situate nella zona di residenza primaria	180.-	270.-
2.2 situate sui monti	100.-	150.-
<b>3. Esercizi pubblici</b>		
3.1 bar	300.-	450.-
3.2 ristoranti senza alloggio	400.-	600.-
3.3 ristoranti con alloggio/colonie/accanton/campeggi	500.-	750.-
3.4 garages / carrozzerie	300.-	450.-
3.5 autolavaggi	500.-	750.-
3.6 studi medici/veterinari/farmacie	300.-	450.-
3.7 Scuole medie	4'000.-	6'000.-
3.8 supermercati / macellerie	300.-	450.-
3.9 Impianti di raffreddamento/alambicchi/latterie (forfait annuo)	100.-	150.-
3.10 Industrie e imprese (10 e + impiegati)	300.-	450.-
3.11 Uffici, negozi e piccoli artigiani	150.-	220.-
3.12 Comune	3'000.-	4'500.-
<b>4. Aziende agricole</b>		
4.1 per UBG	10.-	15.-
<b>5. Grotti non abitabili – stalle fuori uso - pollai</b>	50.-	75.-
<b>6. Vigne – campi – prati – grotti abitabili</b>	50.-	75.-
<b>7. Piscine (2 m3 e più) fr. al m3</b>	4.--	6.--
<b>8. Abbonati a contatore</b>		
- Tassa annua di noleggio del contatore	10.-	20.-
- tassa di consumo fr/ m3	0.80	1.20

### **Art. 30 Responsabilità del pagamento**

Responsabili del pagamento delle tasse sono i proprietari degli immobili o gli usufruttuari dei terreni.

Il cambiamento di proprietà dev'essere immediatamente notificato per iscritto.

Nel caso di tasse per spazi affittati, il proprietario non potrà addebitare al locatario un importo superiore alla tassa d'uso fatturatagli dal Comune.

## **Capitolo 8 Protezione delle acque**

### **Art. 31 Misure di protezione**

Il Comune promuove l'adozione di misure di protezione delle acque, in particolar modo quelle a favore delle acque di sorgente suscettibili di essere captate.

## **Capitolo 9**

### ***Ricorsi – contravvenzioni e disposizioni finali***

#### **Art. 32 Rimedi di diritto**

Riservata la procedura prevista dall'art. 28 del regolamento comunale sulle deleghe amministrative, contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti dalla LOC e dalla LPAm, riservate eventuali norme speciali.

#### **Art. 33 Penalità e multe**

Le infrazioni al presente regolamento ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite dal Municipio con multe comprese tra Fr. 100.-- e Fr. 5'000.--.

Il Municipio può inoltre sospendere la fornitura e revocare la concessione in caso di infrazioni gravi. Restano riservate le disposizioni penali in materia.

In caso di difficoltà di incasso delle tasse d'uso, il Municipio può limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un minimo vitale.

#### **Art. 34 Foro**

In caso di vertenza il foro civile è quello della Pretura rispettivamente della giurisdizione di pace di Acquarossa.

#### **Art. 35 Disposizioni finali**

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello dell'azienda comunale dell'acqua potabile approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 novembre 2004 e 13 dicembre 2004 e ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 7 febbraio 2005 (inc.no. 95 RE 8479), incluse le successive modifiche.

Esso entra in vigore con l'approvazione dipartimentale.

\* \* \* \* \*

Approvato dal Consiglio comunale il 26 novembre 2012.

Ratificato dalla Sezione enti locali il 2 maggio 2013 – inc. n. 95-RE-12180